

# Il giudice unico di primo grado nel processo civile. Tribunale monocratico e collegiale sede principale e sezioni distaccate

*Giuseppe Olivieri*

1. L'attuazione della legge delega istitutiva del *giudice unico di primo grado*: L. 16 luglio 1997, n. 254, per l'emanazione di “*uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari*” (art. 1, comma 1) è stata realizzata – almeno per il suo nucleo fondamentale – mediante l'emanazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51<sup>1</sup>, che, con la tecnica della *novellazione*, è intervenuto principalmente sul R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), sul codice civile e su quello di procedura civile, sulla legge fallimentare<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1998; la L. 16 luglio 1997, n. 254 era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997. L'operatività del decreto, fissata per il 19 luglio 1998 (decorsi cioè 120 giorni dalla sua pubblicazione), è collegata però all'effettivo inizio di attività del giudice unico di primo grado, previsto per il 2 gennaio 1999, ma successivamente prorogato al 2 giugno 1999 (L. 16 giugno 1998, n. 188).

<sup>2</sup> I criteri direttivi riguardanti la materia civile erano stati così enunciati dall'art. 1, comma 1 della L. delega: a) “ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico”; b) “sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale giudice al tribunale”; e) “stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore”; f) “stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante”; n) “stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione

Il decreto ha posto la pietra tombale sulla storica figura del pretore<sup>3</sup>; perciò tutte le cause – a meno che non rientrino nella competenza del giudice di pace – dovranno essere proposte davanti a un unico giudice di primo grado (che potrà operare anche collegialmente) denominato, a dispetto dell'etimologia, tribunale anche quando dovrà decidere monocriticamente. In virtù dell'art. 9 (art. 50)<sup>4</sup>, c.p.c. il tribunale, per ragioni di valore, “è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice” e, per ragioni di materia, per le cause “di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni altra causa di valore indeterminabile”. A queste ultime vanno aggiunte, in virtù

---

collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9) del secondo comma dell'art. 48 dell'Ord. giud. approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente, per il predetto n. 7), ai giudizi di responsabilità in esso previsti; individuare, tenuto conto della oggettiva complessità giuridica delle materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire che, per il resto, il tribunale giudica in composizione monocritica”; o) “trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione; attribuire al tribunale in composizione monocritica le funzioni amministrative attualmente di competenza del pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione”; p) “prevedere che, fermo il disposto dell'art. 341, comma 2, c.p.c., l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale sia devoluto alla corte d'appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte d'appello allorché in primo grado siano previste sezioni specializzate”. Inoltre – sempre nel comma 1 dell'art. 1 della L. n. 254 del 1997 – assumono particolare importanza, anche per la materia civile, le seguenti direttive: i) “sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocritica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale”; I) “al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitrofi non facenti originariamente parte del territorio delle suddette sezioni”.

<sup>3</sup> Vedi, per maggiori considerazioni, CONSOLO, *L'avvento del giudice unico fra riorganizzazione e timidezze*, in *Il corriere giuridico*, 1998, 3, 253.

<sup>4</sup> Le norme sono richiamate quali risultano dalla novellazione; fra parentesi è invece indicato l'articolo del decreto legislativo che ha introdotto il nuovo testo; allo stesso decreto vanno riferiti gli articoli non accompagnati da alcun'altra indicazione.

delle modificazioni apportate agli artt. 413 (89) e 444 (86) c.p.c., le controversie di lavoro e previdenziali, spettanti al *tribunale in funzione di giudice del lavoro*; le controversie relative alla materia delle locazioni, del comodato di immobili urbani e di affitto di aziende; le controversie spettanti alle sezioni specializzate del tribunale.

È stato poi stabilito dall'art. 48 Ord. giud. (14) che “*in materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale*” (comma 1) e cioè, “*salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate*”, “*con il numero invariabile di tre componenti*” (comma 3).

La distribuzione delle controversie di competenza del tribunale fra organo monocratico e organo collegiale, sul piano della tecnica legislativa, è stata attuata in maniera diversa da quanto operato con la L. n. 353 del 1990. Infatti, l'indicazione delle controversie spettanti al collegio non è più contenuta nell'ordinamento giudiziario, il cui art. 48 (per quanto interessa la materia civile) si limita – come detto – a prevedere la *composizione dell'organo giudicante*, ma dall'art. 50 *bis* (56) del codice di procedura civile nell'ambito di una nuova sezione (VI *bis*, dedicata alla *Composizione del tribunale*) introdotta alla fine del Capo I (*Del giudice*), Titolo I (*Degli organi giudiziari*), che comprende altre due norme (artt. 50 *ter* e *quater*).

Il nuovo art. 50 *bis* c.p.c. prevede che “*il tribunale giudica in composizione collegiale*”:

1) “*nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto*”;

2) “*nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, al D.L. 30 gennaio 1979, convertito con modificazioni dalla L. 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa*”;

3) “*nelle cause devolute alle sezioni specializzate*”;

4) “*nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo*”;

5) “*nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi*”;

6) “*nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima*”;

7) “*nelle cause di cui alla L. 13 aprile 1988, n. 117*”.

A queste controversie vanno aggiunti i “*procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 ss., salvo che sia altrimenti disposto*” (art. 50 bis, ultimo comma).

Fra le ipotesi in cui il tribunale deve pronunciare in *composizione collegiale* non va dimenticato l’art. 53 c.p.c. (57), secondo cui “*sulla ricusa decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del Tribunale o della Corte*”.

Infine, l’art. 50 ter (“*fuori dei casi previsti dall’art. 50 bis, il tribunale giudica in composizione monocratica*”), riproduce sostanzialmente il comma 2 dell’art. 48 Ord. giud., quale risultava dalla modificazione operata dall’art. 88 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

2. Anche se nelle nuove norme è scomparsa la formula della decisione da parte del “*giudice istruttore o del giudice dell’esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio*”, sostituita da quella della trattazione e decisione in “*in composizione monocratica*”, l’art. 281 quater c.p.c. (68) dispone che in questa ipotesi la decisione è resa “*con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell’art. 168 bis [il giudice istruttore] o dell’art. 484, comma 2 [il giudice dell’esecuzione]*”.

L’innovazione peraltro non appare priva di significato: se infatti nella disciplina previgente si era comunemente sostenuto che la ripartizione fra cause a decisione monocratica e cause a decisione collegiale presupponesse la presenza del giudice istruttore o del giudice dell’esecuzione, essendosi così ritenuta sempre collegiale la trattazione di quelle cause il cui rito (camera di consiglio, lavoro ecc.) non contemplasse quell’organo<sup>5</sup>, con la nuova disciplina dovrà concludersi che la distinzione giudice unico-collegio riguarda tutte le cause, ancorché non soggette al rito di cognizione ordinario. Il rilievo sembra confermato proprio dall’art. 50 bis, ultimo comma, nel quale la ripartizione fra composizione monocratica-

---

<sup>5</sup> ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, 21; TRISORIO LIUZZI, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, a cura di TARZIA e CIPRIANI, Padova, 1992, 458.

tica e composizione collegiale concerne anche i procedimenti in camera di consiglio.

E infatti il riferimento al giudice istruttore (pure contenuto nell'art. 281 *quater* c.p.c.) opera nei procedimenti trattati col rito ordinario a cognizione piena; per le cause in cui non vi è la presenza di quest'organo la possibilità di decisione monocratica è comunque assicurata dalla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 48 Ord. giud.

Resta invece sempre esclusa dall'indicata distinzione la Corte d'Appello, che pertanto dovrà decidere in composizione collegiale (ma con la nomina dell'istruttore) anche i procedimenti per i quali è giudice in unico grado.

Va poi soggiunto che, alla stregua della istituzione del giudice unico di primo grado, la questione circa l'individuazione dell'organo fornito del potere decisorio nelle cause di competenza del tribunale assume un rilievo più ampio di quello finora riconosciuto.

Nel sistema introdotto dalla riforma del 1990 la decisione della causa a opera del giudice istruttore non esercitava alcuna influenza sul procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni e, di regola, prima di tale momento essa non aveva modo di essere affrontata<sup>6</sup>; nel nuovo processo, invece, la questione assume significato fin dall'inizio.

Infatti (a parte la devoluzione della controversia alle sezioni distaccate che può operare – come si dirà tra poco – unicamente per le cause devolute al giudice monocratico), soltanto quando la decisione è affidata al tribunale in composizione monocratica il giudice istruttore “*può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità*” (art. 281 *ter* c.p.c.); il termine di deposito della sentenza è ridotto a trenta giorni (art. 281 *quinquies* c.p.c.); è possibile la pronuncia della sentenza “*al termine della discussione, dando lettura del*

---

<sup>6</sup> Si era infatti osservato (OLIVIERI, *Giudice unico e collegio*, cit., 143 ss.) che solo una volta precisate delle conclusioni l'istruttore avrebbe dovuto stabilire se trattenere la causa per la decisione o rimetterla al collegio, giacché il problema dell'individuazione dell'organo decidente avrebbe potuto assumere rilievo in un momento precedente soltanto in caso di questioni concernenti l'ammissibilità del giuramento decisorio o di decisione anticipata sulla ammissibilità dell'intervento; in caso di pronuncia sulla sospensione e per stabilire la proponibilità del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione.

*dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*” (art. 281 *sexies* c.p.c.)<sup>7</sup>.

3. La dottrina – a seguito dell’entrata in vigore della riforma del 1990 – dovette subito cimentarsi con l’esigenza di stabilire se fosse possibile in via interpretativa individuare altre ipotesi di giudizio collegiale in aggiunta a quelle prescritte dalla legge, ritenendo di non poter escludere un’estensione di quelle fattispecie sulla base non di una interpretazione analogica, vietata dalla ritenuta natura eccezionale dell’art. 48 Ord. giud. (nel testo ora abrogato), ma di quella estensiva<sup>8</sup>. Peraltro, non erano mancate opinioni volte a escludere la *eccezionalità* dei casi di trattazione collegiale, con la conseguente possibilità di ritenere consentito all’interprete l’inserimento di altri casi<sup>9</sup>.

Di fronte al nuovo testo normativo mi sembra che non sia possibile nutrire alcun dubbio sulla natura eccezionale dei casi riservati alla trattazione collegiale. Infatti, con sostanziale differenza rispetto alla norma abrogata, che si limitava a prevedere che il tribunale potesse decidere “*col numero invariabile di tre votanti*” ovvero “*in persona del giudice istruttore ... in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio*”, oggi l’art. 48 Ord. giud. stabilisce che “*in materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale*”. A questa norma va poi aggiunto l’art. 50 *ter*

<sup>7</sup> Per tale aspetto, particolarmente innovativo, della riforma vedi le acute riflessioni di CONSOLO, *L’avvento del giudice unico fra riorganizzazione e timidezze*, cit., 256.

<sup>8</sup> Così: BALENA, *La riforma del processo civile di cognizione*, Napoli, 1994, 31; VERDE, in VERDE DI NANNI, *Codice di procedura civile*, Torino, 1993, 531.

<sup>9</sup> E infatti MONTESANO, in MONTESANO-ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli, 1991, 62 s., aveva rilevato che “i dati normativi ..., che sembrano indicare, nella “intenzione del legislatore”, una maggiore “affidabilità” della decisione collegiale, consentono, forse, di non ritenere rigorosamente “eccezionali” le ipotesi testuali di necessaria collegialità ...”; secondo NELA, in CHIARLONI (a cura di), *Le riforme del processo civile*, Bologna, 1992, 859 “l’osservazione dei casi consente di affermare che l’intento di creare una riserva limitata e tassativa è stato largamente disatteso”. Se è consentito il richiamo, avevo ritenuto che l’elencazione contenuta nell’art. 48, comma 2, Ord. giud. non avesse carattere tassativo, ma soltanto esemplificativo, sicché era possibile l’inserimento di altri casi a opera dell’interprete: OLIVIERI, *Giudice unico e giudice collegiale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 107.

c.p.c., secondo cui “fuori dei casi previsti dall’art. 50 bis, il tribunale giudica in composizione monocratica”.

Mi sembra allora che – con conclusione coerente all’istituzione del giudice unico in primo grado – si debba oggi ritenere che la composizione monocratica del tribunale costituisca *la regola*, rispetto alla quale i casi di decisione collegiale rappresentano *l’eccezione*, con le note e inevitabili conseguenze sul piano interpretativo.

A mio avviso questa conclusione non agevolerà il compito dei giudici e delle parti, perché (sono sintomatiche le difficoltà collegate all’applicazione della legge fallimentare) si presenteranno sempre dei casi in cui, pur lasciando insoddisfatti la soluzione della monocraticità, sarà più difficile, se non impossibile, forzare le (ora) strette maglie dell’art. 50 bis c.p.c. Né d’altra parte appare possibile invocare l’intervento della Corte costituzionale, sia per l’assenza di una garanzia costituzionale della *collegialità*, sia per l’impossibilità di ipotizzare una violazione del principio di uguaglianza (anche sotto il profilo della *ragionevolezza*) o di quello del *buon andamento* dell’amministrazione giudiziaria<sup>10</sup>.

4. Prima di dare un rapido sguardo alla nuova disciplina della individuazione del tribunale (monocratico o collegiale) chiamato a decidere una controversia, appare opportuno precisare che le nuove regole, per ciò che riguarda la *composizione del tribunale*, saranno applicabili soltanto ai giudizi iniziati dopo la data di entrata in vigore del decreto (art. 135, lett. b).

L’art. 50 bis c.p.c. si segnala innanzitutto per l’introduzione (al n. 6) di due *novità assolute* fra le controversie riservate al giudizio in composizione collegiale: *le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima*. La ragione di tale inclusione va ricercata nel fatto che il legislatore delegato, nel rispetto della lett. n) dell’art. 1. della L. 16 luglio 1997, n. 181, ha insindacabilmente individuato in questi procedi-

---

<sup>10</sup> Per le ragioni che – a mio avviso – impongono la conclusione indicata nel testo, sia ancora permesso rinviare a OLIVIERI, *Giudice unico e giudice collegiale*, cit., 103 ss.; in senso contrario, soprattutto con riferimento alla rilevanza costituzionale della collegialità, VERDE, *Giudice monocratico e collegiale (divagazioni su Costituzione e processo)*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 962 e *Profili del processo civile*, in *Processo di cognizione*, Napoli, 1996, 159 ss.

menti quella “oggettiva complessità giuridica della materia e rilevanza economico-sociale” che lo autorizzava a riconoscere autonomamente delle riserve di collegialità<sup>11</sup>. L'esame delle fattispecie descritte dall'art. 50 bis c.p.c. (art. 40), se da un lato non pone alcun problema nuovo per i casi contemplati dai numeri 3 (*sezioni specializzate agrarie*); 4 (*omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo*) e 7 (*L. 13 aprile 1988, n. 117*), attesa la semplice ripetizione del testo previgente<sup>12</sup>, dall'altro rivela immediatamente la scomparsa dalle cause a trattazione collegiale di quelle di cui agli artt. 784 ss. c.p.c.

Già si era osservato che l'inserimento dei giudizi *di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione* fra le cause riservate al collegio rispondeva esclusivamente all'esigenza tecnica di evitare problemi interpretativi in una materia fondata sulla ripartizione dei compiti fra istruttore e collegio.

Evidentemente, *melius re perpensa*, alla stregua delle critiche formulate da parte della dottrina<sup>13</sup>, si è ritenuto che le preoccupazioni fossero eccessive (e la scelta normativa non può che condividersi), sicché il giudice (unico) deciderà con ordinanza se non sorgono contestazioni sul progetto di divisione, mentre pronuncerà sentenza (impugnabile) in caso contrario. Da rilevare che la scomparsa dei giudizi divisorii da quelli riservati al collegio comporta che il giudice dell'esecuzione debba sempre decidere in composizione monocratica le controversie concernenti l'espropriazione dei beni indivisi previste dall'art. 181, comma 1, disp. att.

Il confronto fra l'art. 50 bis c.p.c. e il previgente art. 48 Ord. giud. lascia poi emergere, con eguale immediatezza, la scomparsa dei “*giudizi d'appello*” dalle cause riservate al collegio, giudizi che potranno appartenere alla competenza del tribunale soltanto se concernenti sentenze del giudice di pace: art. 341 (73).

La previsione della monocraticità della trattazione dell'appello avverso le sentenze del giudice di pace deriva, piuttosto che dalla sua esclusione dai casi previsti dall'art. 50 bis c.p.c., dal nuovo testo del comma 1

<sup>11</sup> Cfr. la Relazione di accompagnamento al decreto, punto 2.1.

<sup>12</sup> Art. 48 Ord. giud., (modificato dall'art. 88, L. 26 novembre 1990, n. 353), nn. 3, 6 e 9.

<sup>13</sup> PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 181 s.; TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991, 50.

dell'art. 350 c.p.c. (74), il quale opportunamente (giacché la previsione *tout court* della trattazione collegiale dell'appello contenuta nell'abrogato comma 1 dell'art. 350 c.p.c. l'avrebbe vanificata) sancisce che “*davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico*”.

Una precisazione va fatta in ordine alla *decisione* da parte del tribunale (monocratico) delle cause di appello, dovendosi tener conto dell'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c. (76), secondo il quale – su richiesta di una sola delle parti – il giudice “*dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'art. 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni* (in luogo dei trenta previsti dall'ultimo comma dell'art. 281 *quinquies*) *dalla scadenza del termine di deposito delle comparse medesime ...*”. In mancanza di tale richiesta, deve ritenersi operante il meccanismo stabilito per la decisione monocratica in primo grado, con l'alternativa possibilità – a discrezione del giudice – della decisione a seguito dello scambio delle comparse e delle memorie di replica, ovvero della decisione a seguito di trattazione orale: art. 281 *quinquies*, comma 1 e 281 *sexies* (68). Inoltre, la monocraticità del giudizio d'appello comporta – per effetto dell'art. 359 c.p.c. – che il tribunale possa, naturalmente nei limiti imposti dall'art. 345, comma 3, c.p.c., disporre d'ufficio la prova testimoniale ai sensi dell'art. 281 *ter*.

La scomparsa del riferimento ai *giudizi in grado d'appello* elimina il problema (per la verità già risolto prevalentemente in senso negativo) della operatività della riserva di collegialità per le altre impugnazioni. Infatti, l'opposizione di terzo e la revocazione andranno proposte allo stesso giudice, monocratico o collegiale, che pronunciò la sentenza impugnata. Analogamente, quando il rinvio è disposto a favore di un giudice di primo grado, esso opererà a favore del giudice monocratico o collegiale, secondo che la sentenza di primo grado resa in quel giudizio sia stata pronunciata dal giudice unico o dal collegio. Un'altra modificazione introdotta dall'art. 50 *bis* c.p.c. rispetto alla disciplina previgente concerne la riserva di collegialità stabilita per le “*cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero*”, essendo stata *ex novo* prevista l'eventualità (peraltro non contemplata dalla legge delega) di disporre “*altrimenti*” (art. 50 *bis* c.p.c., n. 1).

La nuova formulazione sembra essere stata imposta dalla possibilità di devolvere al giudice monocratico anche dei procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., come è confermato dall'art. 244 del decreto, il quale stabilisce che “*le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorità sono attribuite al tribunale in composizio -*

ne monocratica, anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 ss. c.p.c. o nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero" <sup>14</sup>.

L'esame comparato del numero 5 dell'art. 50 bis c.p.c. con la disciplina previgente evidenzia la scomparsa del riferimento "a ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi", essendo stata mantenuta (rispetto al corrispondente n. 7 dell'art. 48 Ord. giud.) la riserva di collegialità soltanto per le "cause di responsabilità da chiunque promosse [e perciò anche per quelle contemplate dall'art. 146 L.F.) contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi".

Va poi ricordato che il decreto, opportunamente reagendo ad alcune tentazioni interpretative di segno contrario <sup>15</sup>, ha esplicitamente stabilito che in ogni caso queste azioni non rientrano "tra le controversie previste dall'art. 409 del codice" (art. 144 ter disp. att. c.p.c. [130]), così che saranno trattate (e decise dal collegio) secondo il rito ordinario.

Inoltre, ancorché la riserva non fosse stata prevista dalla lett. n) dell'art. 1, comma 1, della legge delega, la collegialità in materia societaria è stata disposta – evidentemente per la oggettiva complessità della materia e per la rilevanza economico-sociale – anche per "le impugnazioni delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione" <sup>16</sup>. A me

<sup>14</sup> La Relazione di accompagnamento al decreto infatti spiega la previsione (anche per allontanare problemi di mancata osservanza della legge delega) con l'esigenza di "evitare un effetto certamente non voluto dal legislatore delegante, quale quello di richiedere l'intervento del collegio ... per l'adozione di provvedimenti di limitata rilevanza e complessità, già di competenza del pretore, emessi in esito a procedimenti che pure contemplano l'obbligatorio intervento del pubblico ministero, o rispetto ai quali il rito camerale risulta richiamato al solo scopo di evitare le formalità dell'udienza (si pensi, ad esempio, ai provvedimenti del giudice tutelare)"; cfr., anche TRICOMI, *Estesi i confini della riserva di collegialità*, in *Guida al diritto*, Dossier mensile, 1998, 3, 123.

<sup>15</sup> Cass., SS.UU. 14 dicembre 1994, n. 10680, in *Foro it., Rep.*, 1994, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 89, secondo cui la controversia fra amministratore e società di capitali per il pagamento di somme dovute per effetto dell'attività di esercizio di funzioni gestorie è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c.; cfr. TRIFIRO, *Alleggerito il carico del magistrato del lavoro*, in *Guida al diritto*, Dossier mensile, 1998, 3, 133.

<sup>16</sup> Come espressamente ricorda il punto 2.1. della Relazione di accompagnamento.

sembra, però, che per questa fattispecie possa porsi un problema di mancato rispetto della delega, giacché la lett. n) espressamente limitava, nell'ambito di *ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali*, la riserva di collegialità alle azioni di responsabilità.

L'innovazione, se appare coerente con l'intenzione di attribuire, di regola, tutti i giudizi al giudice unico, ha l'effetto di assegnare al giudice monocratico, salvo quelle di responsabilità e di impugnativa delle deliberazioni assembleari, tutte le controversie che, all'interno di una società, di un'associazione in partecipazione, di un consorzio coinvolgono, anche in modo indiretto, reciprocamente le posizioni dei singoli associati e dell'ente al quale appartengono, e cioè, sostanzialmente tutte le controversie del settore<sup>17</sup>.

Francamente – considerata l'importanza che possono assumere le controversie societarie, ancorché non coinvolgenti profili di responsabilità – la modificazione potrebbe suscitare qualche perplessità; forse l'esperienza applicativa potrà suggerire per queste cause, con un collegamento al loro valore, un *recupero* – mediante una *disposizione correttiva* ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della L. 16 luglio 1997, n. 254 – alla trattazione collegiale, considerata la “*oggettiva complessità della materia*” e la “*rilevanza economico sociale*” (previste dalla legge delega).

Infine, come già ricordato (*supra* n. 1), fra le attribuzioni riservate al collegio (art. 53 c.p.c. [57]) vi è anche la decisione sull'istanza di revocazione proposta avverso “*uno dei componenti del tribunale*”, e perciò anche quando la ricusazione sia proposta in riferimento a una causa a trattazione monocratica.

La disposizione, molto opportunamente, elimina una lacuna della vecchia disciplina, lacuna che peraltro si era tentato di superare in via interpretativa, raggiungendo il medesimo risultato oggi normativamente stabilito<sup>18</sup>.

5. Il legislatore del 1998 ha integralmente riprodotto, al n. 2 dell'art. 50 *bis* c.p.c., il numero 5 del previgente art. 48 Ord. giud. relativo a (di alcuni) procedimenti in materia fallimentare.

---

<sup>17</sup> Come si riteneva in riferimento al n. 7 dell'abrogato art. 48 Ord. giud.: cfr., se si vuole, OLIVIERI, *Giudice unico e giudice collegiale*, cit., 121.

<sup>18</sup> Cfr. OLIVIERI, *op. ult. cit.*, 128 s.; e, con diversa motivazione, DITTRICH, *Incompatibilità astensione e ricusazione del giudice civile*, Padova, 1991, 307.

Nonostante il suo carattere meramente ripetitivo, mi sembra che la norma meriti un momento di riflessione.

Sono noti i problemi interpretativi suscitati da tale parte dell'art. 48 Ord. giud., essendo apparsa evidente la difficoltà di conciliare la previsione di controversie a decisione monocratica con un sistema, quello disegnato dalla legge fallimentare, dettato in funzione della composizione necessariamente collegiale del tribunale, problemi che hanno portato a soluzioni spesso non soddisfacenti o, ancorché condivise, a soluzioni non facilmente giustificabili (si pensi al giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, da tutti inserito fra i casi a trattazione collegiale, anche se con motivazioni ritenute non sempre appaganti)<sup>19</sup>.

Innanzitutto, il nuovo testo lascia aperti i problemi già sorti e non consente – almeno così ritengo – di condividere il recente e acuto tentativo di RICCI di fondare la ricerca dei casi a trattazione collegiale in materia fallimentare non sull'art. 48 Ord. giud., ma sugli artt. 24 e 25 della L.F., i quali – ponendosi come norme *speciali* rispetto all'art. 48 Ord. giud. (vecchio testo) e riferendosi esplicitamente al “*tribunale che ha dichiarato il fallimento*” (necessariamente collegiale) – opererebbero come norme idonee ad ampliare i casi, rispetto a quelli già previsti, a trattazione collegiale<sup>20</sup>.

L'assunto circa la *specialità* delle norme contenute nella legge fallimentare, che sembrerebbe trovare conferma dall'inserimento dei casi a trattazione collegiale nel codice di procedura civile, appare però contrastato dal rilievo in virtù del quale lo stesso art. 50 *bis* di quel codice contempla giudizi previsti dalla legge fallimentare e rientranti certamente nella competenza del *tribunale fallimentare ex art. 24 L.F.*, e soprattutto, dal fatto che oggi l'art. 48 ord. giud. dispone che il tribunale (e perciò anche quello *fallimentare*, che non costituisce una *sezione specializzata*), salve le ipotesi espressamente enunciate, debba operare in composizione monocratica.

Direi allora che sia giunto il momento – eventualmente utilizzando la

---

<sup>19</sup> Cfr. E.F. RICCI, *Collegio e giudice unico nelle controversie fallimentari*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 708 s., il quale osserva che nessuno degli argomenti addotti “lascia veramente soddisfatti”; sulla complessità di tale parte della disciplina concernente le riserve di collegialità, oltre all'ora citato saggio del RICCI, anche per gli indispensabili riferimenti di dottrina, vedi OLIVIERI, *Giudice unico e giudice collegiale*, cit., 115 ss.

<sup>20</sup> E.F. RICCI, *Collegio e giudice unico nelle controversie fallimentari*, cit., spec. 709 ss.

possibilità di emanare con decreto “entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi ... disposizioni correttive” (art. 1, comma 4, L. 16 luglio 1997, n. 254) – di procedere a una migliore individuazione dei casi di collegialità relativi alla materia fallimentare. Questa esigenza apparirà ancora più evidente ove si vorranno condividere le preoccupazioni che più avanti prospetterò con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 50 *bis* relativa ai procedimenti in camera di consiglio.

6. L’art. 50 *bis*, ultimo comma c.p.c., prescrive poi – a differenza di quanto stabilito dal n. 4 del previgente art. 48 Ord. giud. (il quale però si riferiva ai soli procedimenti camerale di competenza del tribunale in un sistema nel quale era ancora presente il pretore) – che i procedimenti in camera di consiglio vengano assoggettati alla trattazione collegiale solo se non “*sia altrimenti disposto*”<sup>21</sup>.

Per i procedimenti in camera di consiglio il rapporto giudice collegiale – giudice monocratico è rovesciato rispetto a quanto stabilito in via generale. Infatti, per i procedimenti sottoposti al rito di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., la regola è nel senso della *collegialità*, dovendo la *monocraticità* essere esplicitamente stabilita.

Mi pare che, in prima lettura, la norma suggerisca immediatamente due riflessioni, relative al significato del riferimento agli artt. 737 ss. anziché ai *procedimenti in camera di consiglio* e all’individuazione delle ipotesi in cui debba optarsi per la trattazione monocratica.

Ritengo, innanzitutto, che il riferimento agli artt. 737 ss. c.p.c., pur concretandosi nel rinvio al Capo VI del Titolo II del Libro IV c.p.c. contenente appunto le “*disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio*”, possa assumere un significato non trascurabile. Potrebbe infatti ritenersi che il nuovo testo abbia voluto escludere dalla trattazione collegiale quelle fattispecie in cui è prevista soltanto la decisione (e non l’intero procedimento) *in camera di consiglio*.

Per la stessa ragione (testuale), quando sono richiamati gli artt. 737 ss. c.p.c. (e ciò avviene – in virtù del richiamo contenuto nel comma 3 del-

---

<sup>21</sup> Un’immediata utilizzazione della riserva è stata operata dagli artt. 41 (151), 51 *bis* (153), 57 *bis* (157) e 73 *bis* (158) delle disp. att. c.c., con la previsione *ivi* contenuta di procedimenti camerale a trattazione monocratica.

l'art. 669 *terdecies* c.p.c. – anche per la decisione del reclamo in materia cautelare), la regola della collegialità dovrà operare senza distinzione fra procedimenti di natura non contenziosa o contenziosa; analogamente dovrà operare quando le norme relative a determinate fattispecie prevedano una deroga soltanto parziale al rito della camera di consiglio (del resto in virtù della *salvezza* contenuta nello stesso art. 737).

Con la disposizione in esame il legislatore, probabilmente accogliendo i rilievi formulati da autorevole dottrina<sup>22</sup> e formulando un testo senz'altro tecnicamente più preciso, sembra abbia voluto limitare la collegialità ai soli casi in cui il richiamo alle norme del procedimento in camera di consiglio fosse stato completamente ed esplicitamente operato dal legislatore.

Se non m'inganno, la previsione assume significato non per il reclamo avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione previsto dall'art. 308 c.p.c., essendo tale reclamo ammissibile soltanto nei procedimenti a trattazione collegiale (art. 178, comma 2 c.p.c.), ma per quello previsto dall'art. 630, comma 3, c.p.c. (che, si badi, non richiama il comma 2 dell'art. 178 c.p.c.). In conseguenza, quando l'esecuzione è affidata a giudice monocratico, il reclamo avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione andrà deciso monocraticamente dallo stesso giudice con sentenza (infatti il riferimento al collegio è da ritenere superato dal nuovo testo dell'art. 50 *bis*)<sup>23</sup>.

La disposizione potrebbe però assumere un particolare rilievo per altri procedimenti, previsti dal codice civile ovvero dalle leggi speciali, in

---

<sup>22</sup> PROTO PISANI, Saggio introduttivo a CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, Torino, 1994, 47 ss. e 59 ss.: “vi sono numerose ipotesi in cui il legislatore, con riferimento a inequivoche situazioni di diritto soggettivo, si limita a legittimare un giudice variamente individuato ad emanare provvedimenti aventi forma diversa dalla sentenza ... senza dire nulla in ordine al relativo procedimento, né in ordine al regime di efficacia e stabilità del provvedimento. ... La particolarità delle ipotesi in esame è data dal fatto che il richiamo alla procedura camerale *ex art. 737 ss.* in esse manca del tutto a livello legislativo, ed è frutto solo di discutibili sistemazioni dottrinarie o giurisprudenziali”.

<sup>23</sup> Il mutamento di opinione rispetto a quanto espresso nello scritto *Giudice unico e giudice collegiale*, cit., 145 mi sembra conseguente alla diversa formulazione della riserva di collegialità contenuta per i procedimenti camerali dall'art. 50 *bis* c.p.c. e al fatto che l'art. 630 c.p.c. richiama – quanto al procedimento – non gli artt. 737 ss., ma l'art. 178 c.p.c.

cui si richiama semplicemente la “*pronuncia in comera di consiglio*” (cfr. l’art. 274 c.c. e i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, peraltro sempre devoluti al collegio, trattandosi di sezione specializzata).

Ma dove il (nuovo) dettato normativo potrebbe rivelare conseguenze a dir poco dirompenti il settore delle procedure concorsuali, giacché, ad es., l’art. 16 L.F. prevede soltanto che la sentenza dichiarativa di fallimento sia pronunciata *in camera di consiglio*; analoga disposizione regola la decisione del reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato (art. 26 L.F.).

Se si dovesse seguire il criterio restrittivo suggerito dal nuovo testo dello art. 50 *bis* c.p.c., tutte queste fattispecie rientrerebbero nella trattazione monocratica, il che non mi sembra auspicabile, né corretto sul piano delle garanzie. Senza contare la difficoltà di conciliare la trattazione monocratica, oltre che con lo stesso art. 50 *bis*, n. 2, c.p.c., con la previsione dell’art. 16, comma 2, n. 1, a norma del quale il tribunale “*nomina il giudice delegato per la procedura*”.

Il che – almeno a me così pare – rappresenterebbe un effetto *prete-rintenzionale* della nuova disciplina, tenuto che la previsione della impossibilità di devolvere alle sezioni distaccate controversie per le quali opera la riserva di collegialità appare funzionale all’esigenza di accentrare presso una sede unica la trattazione di una stessa procedura concorsuale.

Del resto, poiché l’art. 50 *bis*, n. 2, c.p.c. prevede esplicitamente la riserva di collegialità per alcune controversie fallimentari, la (possibile) interpretazione qui paventata dividerebbe (in caso di fallimento di un’impresa con sede nel territorio di una sezione distaccata) – con gli inconvenienti, collegati ad es. alla necessità di consultare, anche d’ufficio, il *fascicolo fallimentare*, che è facile intuire – le controversie nascenti da un unico fallimento fra uffici giudiziari (sede capoluogo e sezioni distaccate) ubicati in località diverse.

A mio avviso, allora, una coerente interpretazione della disposizione in esame dovrebbe condurre a ritenere che – mediante il richiamo agli artt. 737 ss. – il legislatore (in coerenza con l’esigenza di considerare *eccezionali* i giudizi a trattazione collegiale) abbia inteso comprendere tutti quei procedimenti per i quali il riferimento alla *camera di consiglio* sia operato dal legislatore (e perciò non sia il frutto di scelte interpretative) e sempre che quel riferimento non sia accompagnato (come, ad es., ope-

rato dall'art. 630 c.p.c.) a indicazioni procedurali differenti dal rito camerale.

Se si condivide l'interpretazione prospettata, le preoccupazioni manifestate in ordine alla disciplina fallimentare appaiono superabili, giacché le indicazioni in essa contenute circa le pronunce in *camera di consiglio* appaiono rispondere ai criteri suggeriti.

La disciplina dei rapporti fra giudice collegiale e giudice monocratico (già regolata dall'art. 274 *bis* c.p.c., ora soppresso) trova ora la sua fonte negli artt. 50 *quater* (art. 56) e nel nuovo Capo III *ter*, artt. 281 *septies*, 281 *octies* e 281 *nonies* (art. 68) c.p.c.

Mentre il testo previgente comprendeva la violazione delle regole di ripartizione del potere decisorio fra organo monocratico e collegiale nella nullità assoluta conseguente al vizio di costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.), il nuovo art. 50 *quater* si è preoccupato di escludere tale inquadramento, affermando che “*le disposizioni di cui agli artt. 50 bis e 50 ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice*” e limitandosi a disporre che “*alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'art. 161, comma 1*”.

Fermo restando che la violazione delle regole di riparto non comporta la violazione di norme sulla competenza, si potrebbe ritenere che l'innovazione abbia assunto il significato di escludere l'indicata nullità fra quelle rilevabili, in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.

Peraltro, poiché gli artt. 281 *septies* e *octies* c.p.c. esplicitamente concedono al giudice istruttore o al collegio il potere di *rilevare* (perciò anche di propria iniziativa) l'errore nell'individuazione del giudice fornito del potere decisorio anche quando la causa sia stata già riservata o rimessa per la decisione, tale nullità resta rilevabile d'ufficio. L'esclusione da quelle previste dall'art. 158 c.p.c. avrebbe allora assunto il significato di rendere l'indicata nullità rilevabile anche d'ufficio soltanto nel giudizio di primo grado; una volta pronunciata la sentenza, il suo rilievo in sede d'impugnazione risulterebbe condizionato alla esplicita formulazione del motivo<sup>24</sup>.

La conseguenza sembrerebbe del tutto coerente con la nuova disciplina della competenza (la cui violazione è certamente più grave del manca-

---

<sup>24</sup> Costituirebbe pertanto una nullità trasformabile: CONSO, *Prospettive per un inquadramento delle nullità processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1965, 110 ss.

to rispetto delle regole dell'art. 50 *bis* c.p.c.), che – se non eccepita o rilevata entro la prima udienza di trattazione – resta definitivamente fissata.

Dubito però che una tale conclusione possa pacificamente affermarsi, tenendo presente che, secondo la giurisprudenza, il catalogo delle nullità assolute non è esaurito dall'art. 158 c.p.c., dovendosi ritenere comprese in tale ambito anche quelle nullità conseguenti a una violazione di norme poste non nello esclusivo interesse delle parti. Poiché le regole di riparto fra giudice monocratico e giudice decidente attengono all'organizzazione della funzione giurisdizionale, non mi sentirei di escludere – anche sulla base del nuovo testo dell'art. 50 *quater* c.p.c. – che la loro violazione possa produrre una nullità assoluta rilevabile in ogni grado e stato del processo<sup>25</sup>.

Il sistema dei rapporti fra giudice istruttore e collegio circa la individuazione dell'organo decidente appare sostanzialmente inalterato rispetto a quello già praticato.

Infatti se il collegio ritiene che la causa affidatagli debba invece essere decisa dall'istruttore, gli rimette la causa: questi, fatte precisare alle parti nuovamente le conclusioni, procederà all'attività decisoria. Analogamente provvederà il giudice istruttore quando – dopo aver riservato la causa per la decisione – si convinca che la stessa rientri invece nei poteri decisori del collegio.

L'art. 281 *septies* c.p.c. ha conservato la previsione (contenuta già nel soppresso art. 274 *bis*, comma 1 c.p.c.) della rimessione della causa all'istruttore *con ordinanza non impugnabile*.

Il collegio potrà sempre rinviare la causa all'istruttore, perché questa gli viene rimessa *con semplice ordinanza* (revocabile); l'istruttore, invece, non potrà mai restituire la causa al collegio, in quanto la sua designazione è operata *con ordinanza non impugnabile* (e perciò non revocabile, né modificabile). In sostanza, anche l'art. 281 *septies* c.p.c. individua nel collegio l'organo regolatore (per il primo grado) del conflitto ipotizzabile fra giudice istruttore e collegio in ordine all'attribuzione del potere de-

---

<sup>25</sup> È questa la scelta chiaramente manifestata nella Relazione di accompagnamento, 2.1., in cui, quanto alle conseguenze della violazione delle regole sulla composizione del giudice, è scritto che “non è apparso possibile accogliere il suggerimento formulato dalla Commissione giustizia della Camera e dal Consiglio superiore della magistratura, stando al quale si sarebbe dovuto sancire ... la rilevabilità anche d'ufficio della loro inosservanza non oltre il giudizio di primo grado”.

cisorio. Va però osservato che – a differenza di quanto accadeva dopo la riforma del 1990 – ora la diversità di composizione fra tribunale monocratico e tribunale collegiale comporta una diversità di rito, particolarmente significativa in ordine ai poteri istruttori del giudice, giacché soltanto nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica il giudice istruttore può d'ufficio disporre la prova testimoniale (art. 281 *ter* c.p.c.: cfr. *supra* n. 2).

Deve allora ritenersi che, qualora il collegio si trovi investito della decisione di una causa in virtù dell'art. 281 *octies* c.p.c. e perciò a seguito di un *ripensamento* del giudice istruttore, non potrà – in necessaria applicazione analogica dell'art. 427, comma 2 c.p.c. – tener conto della eventuale prova testimoniale disposta d'ufficio dal giudice istruttore.

L'art. 281 *nonies* c.p.c., infine, per il caso di connessione “*tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica*”, ripete – a parte l'abbandono della formula “*giudice istruttore in funzione di giudice unico*”, conseguente al nuovo testo dell'art. 48 Ord. giud. – il vecchio art. 274 *bis*, comma 3 c.p.c. In questa sede, pertanto, non sembra sia richiesta ulteriore attenzione.

7. Il decreto legislativo ha pure – in attuazione della lett. i) dell'art. 1 della L. delega (al contrario, non risulta ancora esercitata la delega, di cui alla lett. l) dello stesso articolo, relativa alla istituzione di *nuovi* tribunali nei circondari dei tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo) – proceduto “*nei comuni indicati dalla tabella B annessa al presente ordinamento*” alla istituzione di “*sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse*” (art. 48 *bis* Ord. giud. [15]); in tali sezioni potranno essere trattati soltanto gli affari per i quali sia prevista la decisione ad opera del tribunale in composizione monocratica, fatta eccezione per le controversie individuali di lavoro, attribuite alla sede principale (art. 48 *quater*, comma 2).

Premesso che, quando viene istituita una sezione distaccata, si resta nello stesso ufficio giudiziario, per cui i rapporti fra tribunale capoluogo e sezioni distaccate non potranno dar luogo mai a questioni di competenza, appare chiaro come l'istituzione delle sezioni distaccate sia stata resa necessaria dall'esigenza di non poter più accentrare (a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, e perciò delle sezioni distaccate) presso un'unica sede la trattazione di tutte le controversie.

Il primo aspetto da considerare riguarda il criterio in virtù del quale una controversia debba essere decisa dalla sezione distaccata (e da quale fra esse) ovvero dalla sede principale.

Il legislatore, avendo ritenuto comunque superati i problemi cui aveva dato luogo la non troppo remota istituzione delle preture circondariali<sup>26</sup>, ha seguito in sostanza le regole già enunciate dal D.L. 15 maggio 1989, n. 173, convertito con modificazioni nella L. 11 luglio 1989, n. 251.

Infatti, a norma dell'art. 48 *quater*, comma 1, Ord. giud., “*nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili ... sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime*”.

L'inosservanza di questa disposizione (di ordinamento giudiziario) in ordine alle cause a trattazione monocratica, sia nei rapporti con il tribunale capoluogo che in quelli con altre sezioni distaccate, può essere rilevata fino alla prima udienza di comparizione (art. 180 c.p.c.) e il conflitto sarà risolto, con *decreto non impugnabile* (non dal giudice istruttore, ma) dal presidente del tribunale (capoluogo) a norma dell'art. 83 *ter* disp. att. c.p.c. (128).

Infatti, il comma 2 dell'articolo ora richiamato prevede l'intervento del capo dell'ufficio principale, necessario per la designazione del giudice, non solo quando sia il giudice adito a rilevare la violazione dei criteri di riparto territoriale, ma anche quando ritenga “*non manifestamente infondata la relativa questione*” (evidentemente sollevata dalle parti). È peraltro da considerare che il sistema adottato, con la previsione di un *filtro* per l'esame della questione da parte dell'organo che ha il potere di dirimerla, non offre alcuna possibilità di controllo alle parti di fronte alla scelta del giudice di trattenere la causa.

Anche per le sezioni distaccate del tribunale pertanto – come del resto già osservato – la violazione delle norme sul riparto non potrà mai dar luogo a una questione di competenza, anche se la valutazione di correttezza circa la scelta della sezione dovrà pur sempre essere effettuata sulla base delle norme relative alla competenza per territorio.

---

<sup>26</sup> SASSANI, *Preture circondariali e sezioni distaccate: prime considerazioni sui riflessi processualciviltistici della L. n. 30 del 1989*, in *C.*, 1990, 312; N. RASCIO, *In tema di competenza territoriale sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di rapporti fra pretura circondariale e sezioni distaccate*, in *Foro it.*, 1991, I, 3254.

Il punto più delicato (e del tutto originale) dei rapporti fra tribunale capoluogo e sezioni distaccate – che per altro verso pure concerne la ripartizione degli affari – nasce dal fatto che la legge delega consegna alle sezioni distaccate una, per così dire, ridotta capacità, in quanto ad esse potrà venire affidata unicamente “*la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica*”. Probabilmente la ragione di tale scelta riposa nell’esigenza – certamente apprezzabile – di evitare la presenza di più *tribunali fallimentari* nell’ambito dello stesso circondario e in quella di eliminare la difficoltà, anche pratica, di far coesistere nell’unica sezione tale tribunale con quello deputato alla trattazione del normale contenzioso. Questa spiegazione conferma come l’esclusione della collegialità del tribunale fallimentare, conseguente a una (possibile, ma non condivisa) interpretazione della riserva prevista per i soli procedimenti previsti dagli artt. 737 ss. c.p.c., sia probabilmente il frutto di una conseguenza non voluta dal legislatore delegato.

Per effetto del nuovo sistema si potrà (spesso) verificare che un tribunale capoluogo sia articolato in *sezioni* per così dire *centrali*, una delle quali, secondo l’art. 46 Ord. giud. (art. 11) destinata a trattare “*separatamente le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie*” e in una o più *sezioni distaccate*.

Mentre in ordine alle sezioni (che ho chiamato *centrali*) in cui può essere costituito il tribunale capoluogo nulla cambia rispetto a quanto fino ad ora esistente, giacché quelle sezioni hanno pienezza di attribuzioni, potendo operare in composizione monocratica o collegiale, il discorso è evidentemente molto diverso (e meno semplice) per le *sezioni distaccate*, le quali – come sappiamo – potranno conoscere soltanto quelle controversie devolute al tribunale in composizione monocratica.

Per effetto dell’indicata limitazione posta carico delle sezioni distaccate l’attore, quando dovrà citare il convenuto davanti al tribunale, dovrà subito (a differenza di quanto accadeva prima) porsi il problema della trattazione collegiale o monocratica, giacché nella prima situazione il convenuto dovrà essere necessariamente chiamato davanti al tribunale capoluogo, mentre nella seconda la citazione dovrà avvenire presso la sezione distaccata.

8. Quanto già osservato comporta che una non corretta interpretazione dell’art. 50 *bis* c.p.c. potrà riflettersi sull’esatta individuazione della sezione (distaccata o principale) da adire.

Abbastanza semplice appare l'ipotesi in cui, sulla base di un errato convincimento circa la *natura collegiale* della causa, l'attore abbia citato in giudizio il convenuto davanti al tribunale capoluogo. Se il G.I. riterrà – entro l'udienza di prima comparizione – la necessità della trattazione monocratica, dovrà provocare (secondo quanto previsto dall'art. 83 *ter* disp. att. c.p.c.) la rimessione della causa alla sezione distaccata; se invece l'errore sarà rilevato solo successivamente, il collegio dovrà applicare l'art. 281 *septies* c.p.c. e rimettere la causa davanti all'istruttore della medesima sezione del tribunale capoluogo, essendogli preclusa la possibilità di rilevare l'errore circa l'individuazione della sezione distaccata.

Il caso reciproco – originato dall'attore che, sull'erroneo convincimento circa la *natura monocratica* della causa, abbia citato il convenuto davanti a una sezione distaccata – può complicarsi quando il G.I. non rilevi l'errore nella udienza di prima comparizione (in questa eventualità dovrà infatti rimettere subito la causa – a norma dell'art. 83 *ter* disp. att. c.p.c. – al Presidente del tribunale per i provvedimenti di cui all'art. 168 *bis*).

Qualora invece venga superata l'udienza *ex art.* 180 c.p.c. senza che il vizio sia emerso, ancorché la preclusione al rilievo dell'errata individuazione della sezione distaccata non possa ritenersi maturata, fissandola l'art. 83 *ter* comma 1 disp. att. c.p.c. soltanto per le “*cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica*”, mi sembra che la soluzione (apparentemente obbligata) dell'applicabilità dell'art. 281 *octies* c.p.c. non sia facilmente praticabile.

Quest'articolo, infatti, prevede che se il G.I., dopo la riserva in decisione, rilevi la natura *collegiale* della causa, deve provvedere “*a norma degli artt. 187, 188 e 189*”, e cioè deve invitare le parti a precisare nuovamente le conclusioni, e poi rimetterle al collegio. La disposizione non è, a mio avviso, direttamente applicabile, in quanto presuppone che il G.I. faccia parte del collegio al quale deve rimettere la causa, situazione non verificabile quando il giudice istruttore sia addetto a una sezione distaccata (né mi pare possibile un'interpretazione estensiva, poiché si consentirebbe la decisione della causa a un collegio del quale non fa parte l'istruttore).

Non resterebbe allora che ritenere – con un risultato che però non mi sento di condividere – che in questo caso l'errore della parte (e del giudice) possa avere l'effetto di sottrarre alla collegialità una causa per la quale invece l'art. 50 *bis* c.p.c. si era preoccupato di assicurarla.

Se si vuole evitare la conseguenza illustrata, immaginerei innanzitutto

di inserire, fra le verifiche preliminari imposte dall'art. 180 c.p.c. nella prima udienza di comparizione, anche quella relativa alla necessità della trattazione collegiale o monocratica.

Qualora l'errata individuazione del giudice fornito del potere decisorio sfugga anche a tale controllo, si dovrebbe ritenere che il G.I. debba rimettere gli atti al presidente della sede principale perché designi un nuovo istruttore di quell'ufficio. Per evitare che la soluzione abbia il sapore dell'espedito (in questo caso il nuovo G.I. si limiterebbe all'udienza di precisazione delle conclusioni e alla remissione al collegio) si dovrà ritenere che il presidente del tribunale, con un provvedimento di applicazione, ovvero a norma dell'art. 48 *sexies* Ord. giud. (15)<sup>27</sup>, chiami l'istruttore della sezione distaccata a svolgere le medesime funzioni presso la sede principale: solo in questo modo si otterrà che la controversia sia decisa da un collegio del quale faccia parte il magistrato che realmente procedette alla sua istruzione.

La macchinosità della soluzione, affidata del resto a provvedimenti di natura amministrativa, e perciò discrezionale, del Presidente del tribunale, dimostra la necessità di trovare un'esplicita soluzione al problema.

Dubbi di differente contenuto – sempre con riferimento ai rapporti fra sezioni distaccate e sede principale – potranno nascere negli operatori per le nuove controversie, da trattare secondo le norme dei procedimenti speciali.

Nessuna difficoltà potrà nascere per le controversie di lavoro (radicate sempre presso la sede principale) e per quelle relative alle locazioni di immobili urbani (e di comodato e di affitto di azienda) che, essendo sempre a trattazione monocratica, si dovranno proporre, davanti alla sezione distaccata del luogo di cui all'art. 447 *bis*, comma 2 c.p.c. (o, se si scelga la via della convalida, quella individuata dall'art. 660 c.p.c.). La stessa conclusione vale anche per i procedimenti possessori e quasi possessori e per gli altri procedimenti speciali indicati dell'art. 105 del decreto.

Neppure, tenendo conto delle modificazioni apportate al codice di procedura civile, particolari dubbi potranno sorgere in chi intenda chiedere un decreto ingiuntivo.

---

<sup>27</sup> Quest'ultima possibilità appare però non sempre realizzabile, in quanto presuppone un meccanismo tabellare di inserimento del giudice della sezione distaccata presso il tribunale capoluogo (art. 7 *bis* Ord. giud. [5]), che potrebbe non contemplare il magistrato della sezione distaccata designato per la trattazione della controversia.

Infatti, il nuovo testo dell'art. 637 c.p.c. (100) ha abrogato la competenza (funzionale) del *presidente del tribunale* (che avrebbe radicato il ricorso e la eventuale opposizione sempre davanti al tribunale capoluogo) all'emanazione del decreto, sostituendovi la competenza "*del tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria*".

Questo comporta che il credito, per il quale si chiede il provvedimento sommario (ove relativo a controversie devolute alla trattazione monocratica) potrà essere chiesto alla sezione distaccata, davanti alla quale dovrà poi proporsi l'eventuale opposizione.

Meno agevole appare la risposta per i provvedimenti cautelari richiesti *ante causam* (nessun problema sorge invece per quelli chiesti in pendenza del giudizio di merito, né per il reclamo, che dovrà essere necessariamente proposto nella sede principale<sup>28</sup>).

L'art. 669 *ter* c.p.c., modificato nelle sole parti che si riferivano al pretore, continua a stabilire che "*la domanda si propone al giudice competente per il merito*" (comma 1) e che "*a seguito della presentazione del ricorso il cancelliere ... lo presenta senza ritardo al Presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento*" (comma 4).

Ciò stabilito, se la sezione distaccata, a norma dell'art. 48 *quater*, comma 1, o.g., può essere ritenuta *giudice competente* agli effetti dell'art. 669 *ter* c.p.c., i problemi nascono con l'attribuzione al *Presidente del tribunale* (sede principale) del potere esclusivo di designare il giudice incaricato della trattazione del procedimento.

Il dato normativo, considerato che presso le sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione (art. 48 *sexies*, comma 2 Ord. giud. [15]) non sembra offrire alternative, anche se il risultato non è privo di inconvenienti.

Infatti, il potere di designazione affidato al Presidente del tribunale comporta che quest'organo potrebbe – soltanto *per valutazioni di opportunità* – indicare un magistrato della sezione distaccata, e allora non si comprende perché la domanda si possa presentare alla sezione distaccata. Tale possibilità appare del tutto *irrazionale*, ove si consideri che il fascicolo viene gravato del "(doppio) viaggio" dalla cancelleria della sezio-

---

<sup>28</sup> Come già osservato, il richiamo – operato dall'art. 669 *terdecies* c.p.c. – agli artt. 737 ss. attribuisce il reclamo in materia cautelare alla decisione del tribunale collegiale.

ne distaccata a quella del tribunale capoluogo e viceversa, itinerario certamente poco compatibile con la natura del provvedimento.

Non resta allora, a mio avviso, che intervenire sull'art. 669 *ter*, comma 4 c.p.c., e prevedere la consegna del fascicolo *al magistrato incaricato della organizzazione del lavoro nella sezione* (art. 47 *bis*, comma 2 Ord. giud. [13]) – designato nelle tabelle formate ai sensi dell'art. 7 *bis* Ord. giud. (5) – quando la richiesta sia presentata a quest'ufficio.

9. A seguito dell'istituzione delle sezioni distaccate, certamente il problema più arduo che il legislatore delegato ha dovuto affrontare concerne – con riferimento alle controversie già pendenti – l'individuazione delle cause che dovranno trasmigrarvi. Il legislatore ha dovuto infatti tener conto non solo delle controversie pendenti davanti alle sopresse sezioni distaccate di pretura, ma anche di quelle in corso davanti al tribunale (divenuto sede principale)<sup>29</sup>.

La risposta al quesito è contenuta in separate disposizioni del decreto, che debbono essere combinate fra loro con un'operazione non sempre agevole.

Molto opportunamente<sup>30</sup>, per *tutte le cause in corso davanti ai tribunali* (vale a dire sia quelle già pendenti al 30 aprile 1995, sia quelle iniziate successivamente), il decreto ha escluso ogni trasmigrazione verso le sezioni distaccate: tutti i procedimenti pendenti davanti a quegli uffici, indipendentemente dalla applicabilità delle nuove disposizioni (e salva sempre la composizione del tribunale, in ogni caso soggetta alla disciplina previgente) o meno (a seguito delle *precisate conclusioni* o del *passaggio in decisione*: art. 135), saranno comunque “*trattati nella sede principale*” (art. 47, comma 2 del decreto).

È peraltro necessario precisare che l'applicabilità delle norme del decreto ai giudizi in corso deve tener conto della L. 22 luglio 1997, n. 276

<sup>29</sup> Non si può fare a meno di rilevare come la disciplina definitivamente elaborata risulti più semplice (per quanto possibile) rispetto a quella tracciata in due Schemi di decreti legislativi concernenti Norme in materia di istituzione di giudice unico di primo grado e Istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane, rispettivamente pubblicati in Guida al diritto, 1997, 45, 17 ss. e 1998, 1, 14 ss.

<sup>30</sup> Poiché il rapporto fra sede principale e sezioni distaccate non dà luogo a una questione di competenza, naturalmente non sarebbe stato applicabile l'art. 5 c.p.c.

(di pochi giorni successiva alla legge delega), che ha istituito *le sezioni stralcio* nei tribunali ordinari.

Secondo l'art. 12, comma 1, lett. a) della L. n. 276 del 1997 – in deroga alla scelta precedentemente operata – la trattazione monocratica nei casi di cui all'art. 48 (vecchio testo) Ord. giud. “*si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale*”; per gli stessi giudizi è escluso il reclamo avverso le ordinanze istruttorie (lett. b) dello stesso articolo.

Per questi giudizi (c.d. *a vecchio rito*), ancorché soggetti alle norme del decreto per la mancata precisazione delle conclusioni, il regime transitorio sopra indicato comporta che essi, pur a trattazione monocratica, saranno trattenuti nella sede principale (e perciò alle *sezioni stralcio*).

È appena il caso di notare, sotto questo angolo visuale, che la (saggia) scelta del legislatore delegato di evitare ogni passaggio di cause dalla sede principale alle sezioni distaccate del tribunale era imposta dall'esigenza di non vanificare il lavoro già svolto dagli *Uffici-spoglio* e la già determinata pianta organica dei giudici aggregati.

Per quanto concerne le *cause in corso davanti ai pretori*, deve innanzitutto osservarsi che le controversie di lavoro (per le quali ovviamente non possono essere state *precisate le conclusioni*) dovranno essere definite “*sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto*” (art. 132, comma 1), a meno che non siano già state trattenute per la decisione (il che significa peraltro che, a seguito della lettura del dispositivo, sono state già *decise* e non *trattenute per la decisione*). Esse pertanto andranno sempre proseguite nella sede principale del tribunale in virtù dell'art. 48 *quater*, comma 2 Ord. giud. (15).

In virtù dell'art. 42, “*l'ufficio del pretore è mantenuto per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia ... del decreto che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti*”. Inoltre, *l'ufficio del pretore* – sempre per la definizione dei procedimenti pendenti non sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 – è conservato “*nelle sezioni distaccate di tribunale la cui circoscrizione comprenda l'intero territorio di una o più soppresse sezioni distaccate di pretura*” (art. 48, comma 1 del decreto).

La previsione normativa, che ha sancito la ultrattività *dell'ufficio* del pretore, comporta che la questione circa l'appartenenza della causa a questo ufficio ovvero al tribunale (giudice unico) resti una *questione di competenza*, con tutte le conseguenze collegate a tale scelta. È peraltro da

aggiungere che la conclusione indicata non appare in grado di far nascere grossi inconvenienti sul piano pratico, giacché – come risulterà – non sembrano molte le controversie per le quali potrebbe sorgere l'indicata questione. Perché i *procedimenti pendenti* (vale a dire quelli iniziati sia prima che dopo il 30 aprile 1995: le c.d. cause a *vecchio* e a *nuovo rito*), possano essere decisi dal "*pretore a esaurimento*" è necessario che essi debbano proseguire "*con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti*" (art. 42, comma 1). Questi procedimenti, alla stregua dell'art. 133, comma 1, vanno allora individuati esclusivamente nelle cause – alla data di efficacia del decreto (2 giugno 1999) – *comunque ritenute in decisione*, ovvero in quelle per le quali, sempre con riferimento a quella data, *sia già intervenuta la precisazione delle conclusioni*.

Il potere decisorio del pretore così radicato viene tuttavia meno – dovendo la causa essere allora decisa dal tribunale – qualora la causa sia rimessa in istruttoria (art. 133, comma 2)<sup>31</sup>. Come può constatarsi, la norma è precisa nell'escludere dalla soggezione alle *norme anteriormente vigenti* (e perciò alla perdurante competenza del pretore), quelle cause per le quali sia stata già (soltanto) *fissata* l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, il regime particolare per le cause che continueranno a essere decise *dall'ufficio del pretore* opera soltanto per il primo grado. Una volta pronunciata la sentenza, infatti, anche l'appello concernente queste decisioni dovrà essere proposto (non al tribunale, ma) alla Corte di Appello (art. 133, comma 3 del decreto).

Mentre per le cause pendenti davanti al tribunale la istituzione delle sezioni distaccate è – come detto – irrilevante, per le cause pendenti davanti al pretore la conclusione appare parzialmente diversa.

Infatti, se la sezione "*comprende l'intero territorio di una o più sopresse sedi distaccate di pretura*" presso questa sezione, sarà "*mantenuto l'ufficio del pretore*" per la definizione delle cause pendenti che, in virtù dell'appena ricordato art. 133, comma 1, restano sottoposte alle norme anteriormente vigenti. Se, invece, non ricorre la ricordata coincidenza territoriale, queste cause saranno trattate presso l'ufficio del pretore (operante a norma dello art. 42 Ord. giud.) della sede principale.

---

<sup>31</sup> In questo caso, e in quello del passaggio immediato della causa dal pretore al tribunale, "l'udienza fissata davanti al pretore per una data successiva a quella di efficacia del presente decreto si intende fissata davanti al tribunale per i medesimi incumbenti" (art. 132, comma 3 del decreto).

Tutte le cause pendenti davanti al pretore che non ricadranno nella salvezza di cui all'art. 133, comma 1, passeranno al tribunale principale, se pendenti nella sede circondariale, ovvero se in corso presso una soppressa sede distaccata di pretura il cui territorio non sarà interamente compreso in una sede distaccata del tribunale; in caso contrario – quando cioè la “*sezione distaccata di tribunale ... comprende l'intero territorio della soppressa sezione distaccata di pretura*” – la causa sarà trattata in questa sezione distaccata di tribunale (art. 47, comma 1).

In conclusione, il carico di lavoro di cui le sezioni distaccate di tribunale (operanti però come *ufficio del pretore*) risulteranno investite fin dal momento della loro istituzione sarà costituito soltanto dalle cause già pendenti presso le preture la cui circoscrizione comprenda un intero territorio di una soppressa sede distaccata di pretura, che saranno definite – secondo gli indicati criteri dell'art. 133, comma 1 – o dall'ufficio del pretore mantenuto presso la sezione, ovvero dalla sezione operante come organo del tribunale.

Infine, va ricordato che i problemi circa l'individuazione del giudice decidente che potranno sorgere dall'applicazione delle norme ora richiamate fra l'ufficio del pretore circondariale e l'ufficio del pretore presso la sezione distaccata, ovvero ancora fra la sede del tribunale e la sezione distaccata, in quanto conflitti *interni* allo stesso ufficio giudiziario, non potranno mai dar luogo a una questione di competenza. Esso pertanto andrà risolto secondo il procedimento (di natura amministrativa) di cui all'art. 83 *ter* disp. att. c.p.c. (art. 128), da ritenere, in via analogica, proponibile entro la prima udienza successiva all'entrata in vigore del decreto.

Al contrario, poiché il decreto ha mantenuto – sia pure fino all'esaurimento delle cause pendenti *l'ufficio* del pretore – un conflitto fra questo e il tribunale (sede principale o sezione distaccata) conserverà, come già osservato, natura di *questione di competenza*. In questo caso, per le cause soggette al nuovo rito dovrà – ove superata la prima udienza di trattazione – ritenersi operante la preclusione di cui all'art. 38 c.p.c., anche se la parte che volesse eccepire l'incompetenza potrebbe essere tentata di chiedere la rimessione in termini di cui all'art. 184 *bis* c.p.c.